



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 446 del 27 maggio 2020

Fascicolo n. 1329/2019

Oggetto: Affidamento, da parte del Comune di Racalmuto (AG) dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017/2019.

Riferimenti normativi: art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016; art. 2 comma 1 d.lgs. 163/2006; art. 30 d.lgs. 50/2016; decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016.

Parole chiave: proroga cd. tecnica

Massima: La proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, ha carattere temporaneo ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

La proroga tecnica degli affidamenti dei servizi SPRAR per i progetti in scadenza per la fine del 2016, dovuta alla disciplina dei finanziamenti di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, è legittima per il tempo necessario alla concessione del nuovo finanziamento ed all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario, ove non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premessa

È pervenuta all'Autorità una segnalazione dell'Associazione Culturale Cometa avente ad oggetto la procedura posta in essere dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l'individuazione del soggetto attuatore per la prosecuzione del progetto SPRAR a titolarità del Comune di Racalmuto per il triennio 2017/ 2019 (CIG 7307959E88).

In particolare veniva segnalata l'illegittima esclusione dalla procedura dell'Associazione Culturale Cometa per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell'esperienza

pluriennale e consecutiva nella gestione dei progetti SPRAR non inferiore a tre anni, richiesto negli atti di gara.

All'esposto venivano allegati il bando e il disciplinare di gara, il verbale della commissione giudicatrice del 13 novembre 2018 e la corrispondenza relativa al soccorso istruttorio intercorsa tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e l'Associazione Culturale Cometa.

Al fine di valutare margini per l'avvio di un'attività di vigilanza, con nota prot. 46121/2019 l'Ufficio istruttore ha inviato una nota di richiesta di informazioni al Comune di Racalmuto, che ha riscontrato con nota acquisita al prot. Anac n. 54604/2019, allegando i verbali della commissione di gara n. 1, 2 e 3. Tramite la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune sono state acquisite le determinazioni dirigenziali n. 408 del 23.5.2019 e n. 780 del 30.9.2019 con le quali è stata disposta la proroga dell'affidamento fino al 31 dicembre 2019 all'Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento, ente attuatore del Progetto SPRAR per il triennio 2014/2016.

Valutati i chiarimenti forniti e la documentazione acquisita, è stata avviata nei confronti del Comune di Racalmuto un'istruttoria ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di vigilanza al fine di verificare la legittimità dell'affidamento della gestione del Progetto SPRAR per il triennio 2017/2019 all'Associazione Culturale Acuarinto.

La comunicazione di avvio istruttoria di cui alle note prot. n. 3571 del 16.1.2020 e n. 13529 del 18.2.2020 è stata inviata al Comune di Racalmuto, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento (che ha gestito la procedura di gara), all'Associazione Culturale Acuarinto (controinteressata) e per conoscenza all'Associazione Culturale Cometa (esponente esclusa dalla gara).

Il Comune di Racalmuto ha presentato le proprie controdeduzioni con relazione acquisita al prot. Anac n. 23615 del 24 marzo 2020 allegando la documentazione richiesta.

All'esito dell'istruttoria effettuata è stato possibile riscontrare quanto segue.

Fatto

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 85 del 29 settembre 2013 il Comune di Racalmuto ha disposto di partecipare al bando pubblicato il 4 settembre 2013 dal Ministero dell'Interno per l'assegnazione di contributi da valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) per l'organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (cd. SPRAR) per il triennio 2014/2016.

Con determinazione n. 327 del 27 settembre 2013 il Comune di Racalmuto ha stabilito di selezionare un ente attuatore del progetto tramite procedura di selezione pubblica, conclusa con l'aggiudicazione in favore dell'Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento (determinazione dirigenziale n. 37 del 18 ottobre 2013).

In data 18 ottobre 2013 il Comune di Racalmuto ha quindi presentato domanda di finanziamento al Ministero dell'Interno per l'accoglienza di n. 25 soggetti appartenenti alla categoria ordinari.

Con provvedimento pubblicato in data 29 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno ha ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Racalmuto per il triennio 2014/2016, per l'accoglienza di n. 25 soggetti, con un contributo annuo di € 253.467,45 ed un importo complessivo approvato di € 317.350,00 all'anno.

In data 19 novembre 2014 il Comune di Racalmuto ha sottoscritto con l'Associazione Culturale Acuarinto la convenzione per la gestione del progetto SPRAR, per il triennio 2014/2016 per un importo complessivo di € 952.050,00.

In data 31 ottobre 2016 il Comune di Racalmuto ha presentato al Ministero dell'Interno la domanda di prosecuzione del progetto SPRAR in base al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, per l'accoglienza di n. 60 soggetti.

Il Ministero dell'Interno in data 20 dicembre 2016 ha ammesso al finanziamento il progetto di prosecuzione presentato dal Comune di Racalmuto per il triennio 2017/2019, per n. 60 posti, assegnando un finanziamento annuo di € 725.004,60 e prevedendo un costo complessivo di € 764.475,00 (compresa la quota di co-finanziamento da parte del Comune di € 39.470,40).

Il valore nel triennio del servizio di accoglienza può essere quindi stimato in € 2.293.425,00, in base all'art. 35 del d.lgs. 50/2016

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30 dicembre 2016 il Comune ha disposto la proroga dell'affidamento della gestione del progetto all'Associazione Culturale Acuarinto, in scadenza il 31 dicembre 2016, fino al 30 marzo 2017, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore del progetto.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31 marzo 2017 tale affidamento è stato prorogato al 30 settembre 2017, per le stesse motivazioni.

Con determina a contrarre n. 822 del 6 dicembre 2017 il Comune di Racalmuto ha stabilito di espletare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione del progetto SPRAR per il periodo 2017-2019.

Con determinazione dirigenziale n. 134 del 23 febbraio 2018 il Comune ha approvato il bando di gara per un valore stimato di € 1.528.950,00 Iva esclusa.

Il disciplinare di gara prevede che le attività abbiano una durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, presumibilmente dal 1 gennaio 2018 e scadenza il 31 dicembre 2019.

Il valore dell'appalto presunto posto a base di gara è pari ad € 1.528.950,00 (di cui € 764.475,00 per l'anno 2018 e € 764.475,00 per l'anno 2019) decurtato dell'importo presunto per il Revisore indipendente da individuarsi a cura dell'ente locale per un valore massimo presunto di 15 mila Euro.

Il bando di gara è stato pubblicato il 7 marzo 2018 dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, che ha gestito la procedura di gara (CIG 7307959E88).

Nel termine fissato per la presentazione delle offerte (10 aprile 2018) sono pervenute n. 3 offerte da parte degli operatori economici Associazione Onlus La mano di Francesco, Ati Soc. Coop. Sociale Sud Servizi e Associazione Culturale Cometa.

Con determinazione dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n. 1864 del 23 ottobre 2018 è stata nominata la commissione di gara, che ha espletato le operazioni di gara dal 6 novembre 2018 al 29 novembre 2018.

In base alle valutazioni della commissione di gara, tutti e tre i concorrenti sono stati esclusi perché non in possesso del requisito della triennale esperienza nella gestione di progetti SPRAR richiesti dagli atti di gara.

Il Comune di Racalmuto ha approvato i verbali di gara con determinazione dirigenziale n. 399 del 21 maggio 2019.

In data 23 maggio 2019, con determinazione dirigenziale n. 408/2019, il Comune ha disposto la proroga dell'affidamento fino al 31 agosto 2019 in favore del precedente gestore del progetto, l'Associazione Culturale Acuarinto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara.

Con determinazione dirigenziale n. 780 del 30 settembre 2019 il Comune ha nuovamente disposto la proroga dell'affidamento della gestione dello SPRAR all'Associazione Culturale Acuarinto, fino al 31 dicembre 2019, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo gestore.

Il Comune, nelle controdeduzioni, ha dichiarato che le spese sostenute ammontano a:

- € 503.032,6 per l'anno 2017;
- € 570.314,01 per l'anno 2018;
- € 580.000,00 (presuntivamente) per l'anno 2019.

Diritto

1. La segnalazione dell'Associazione Culturale Cometa

Come già evidenziato, l'Associazione Culturale Cometa evidenzia di essere stata esclusa dalla procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore bandita a marzo 2018 per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dagli atti di gara.

A tale riguardo il paragrafo 1.3) del bando di gara e l'art. 8 lett. b) punto 1 del disciplinare di gara richiedono un'«esperienza pluriennale e consecutiva nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione dell'istanza di selezione. Si procederà ad ammettere alla selezione esclusivamente i soggetti in grado di garantire la prosecuzione del progetto esistente e per tale ragione l'Ente attuatore dovrà avere l'esperienza pluriennale e consecutiva, nella gestione dei progetti SPRAR, stabilita dall'art. 21 comma 2, del più volte citato D.M.¹, non inferiore ad anni tre. Il possesso del requisito dell'esperienza nel caso in cui l'ente attuatore sia una Ati/Ats/Rti è soggetto alla disciplina prescritta dall'art. 21 del D.M. e riportata nel precedente art. 4».

L'Associazione Culturale Cometa sostiene che i requisiti richiesti sarebbero troppo restrittivi, sia perché prevedono un'esperienza triennale, sia perché limitano il requisito della pregressa esperienza ai progetti SPRAR, senza specificare cosa debba intendersi per gestione dei progetti (se in qualità di ente attuatore e se per tutti i servizi o solo parte di essi).

L'Associazione sostiene altresì di essere in possesso dei requisiti richiesti dagli atti di gara, in quanto collabora da oltre un decennio con l'Associazione Culturale Acuarinto nella gestione di SPRAR per attività di orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo e sociale. Inoltre, possiede una significativa esperienza nella gestione dei centri di accoglienza governativi, prestando servizi analoghi a quelli richiesti per la gestione degli SPRAR.

Pertanto, la commissione di gara avrebbe dovuto operare un'interpretazione dei requisiti richiesti in modo conforme al principio di *favor participationis*, e dunque ammettere alla procedura l'Associazione, anche in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Osservazioni

Relativamente ai profili segnalati dall'esponente, si evidenzia che il D.M. del 10 agosto 2016, all'art. 21 comma 2, quanto ai requisiti degli enti attuatori, prevede che «gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo».

Il decreto ministeriale si riferisce ad una esperienza pluriennale, pertanto la richiesta di un'esperienza di tre anni non appare illogica e sproporzionata. La locuzione «gestione di progetti SPRAR» contenuta negli atti di gara non appare illogica rispetto a quella di «presa in carico di titolari/richiedenti protezione internazionale» contenuta nel DM del 2016, in quanto il decreto disciplina lo SPRAR e non la cd. prima accoglienza gestita dalle Prefetture. Anche la «gestione» dei progetti richiesta negli atti di gara non appare illogica, in quanto il DM fa riferimento alla «presa in carico» di richiedenti o titolari di protezione.

Pertanto, ad avviso dell'Ufficio, non appare che il disciplinare di gara emanato dal Comune di Racalmuto contenga requisiti più restrittivi o ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.M. del 10 agosto 2016, né si ravvisano violazioni dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

¹ D.M. 10 agosto 2016

La commissione di gara ha ritenuto di non poter considerare «gestione» l'attività svolta in precedenza dall'Associazione Culturale Cometa in altri progetti SPRAR in forza di convenzioni stipulate nel 2013 con l'Associazione Acuarinto, Ente attuatore degli stessi progetti.

In altri termini, ai fini della valutazione del requisito della pregressa esperienza, la commissione ha ritenuto che per «gestore» dei progetti debba intendersi l'ente attuatore (nel caso di specie l'Associazione Acuarinto) e non gli altri soggetti (nel caso di specie l'associazione Cometa) che possono aver svolto una parte di attività in convenzione con l'ente attuatore.

A riguardo occorre considerare che le valutazioni effettuate dalle commissioni di gara, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità da parte dell'Autorità, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr. delibere Anac n. 610 del 27.6.2018 e n. 121 del 13.2.2019).

Alla luce di quanto sopra, pare potersi ritenere che la scelta operata dalla commissione risulti adeguatamente motivata nei verbali di gara.

In ogni caso, si ritiene che l'interpretazione della norma contenuta nel D.M. del 10 agosto 2016 spetti al Ministero dell'Interno, in quanto ente emanante ed erogatore dei contributi.

2. Proroghe dell'affidamento al precedente gestore

In base alla documentazione acquisita in atti è emerso che il Comune di Racalmuto, ammesso al finanziamento dal Ministero dell'Interno in data 20 dicembre 2016 per la prosecuzione del progetto SPRAR per il triennio 2017/2019, non ha espletato una procedura di gara per l'individuazione dell'ente attuatore, bensì ha proseguito il progetto fino al 31 dicembre 2019 tramite atti di proroga al precedente ente, ovvero l'Associazione Culturale Acuarinto.

Le proroghe in favore dell'Associazione Culturale Acuarinto, successivamente al 31 dicembre 2016 (data della scadenza dell'affidamento in base alla Convenzione del 19 novembre 2014) sono state disposte:

- 1) con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30 dicembre 2016, fino al 31 marzo 2017;
- 2) con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31 marzo 2017, fino al 30 settembre 2017;
- 3) con determinazione dirigenziale n. 408 del 23 maggio 2019, fino al 31 agosto 2019;
- 4) con determinazione dirigenziale n. 780 del 30 settembre 2019, fino al 31 dicembre 2019.

Per il Comune si tratterebbe di cd. «proroghe tecniche» disposte nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, in conformità alla delibera Anac n. 1200 del 23 novembre 2016 ed alla nota tecnico operativa del Servizio Centrale n. 2/2017.

A riguardo occorre ricordare che per quanto riguarda le domande di prosecuzione dei progetti SPRAR successivamente al 31.12.2016, il Ministero dell'Interno ha formulato un quesito all'Autorità, che si è espressa con la citata delibera n. 1200 del 23 novembre 2016 (tra l'altro indicata nelle delibere del Comune) Infatti, per gli enti locali con progetti in scadenza al 31 dicembre 2016, il nuovo decreto ministeriale del 10 agosto 2016 aveva previsto la possibilità di chiedere la prosecuzione del finanziamento entro il 30 ottobre dello stesso anno. A tale data, diversi enti locali non avrebbero potuto perfezionare tempestivamente le gare ai fini dell'individuazione degli enti gestori per il successivo triennio.

Dal punto di vista generale occorre premettere che ad oggi la facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica è codificata dall'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, che tuttavia non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame, in quanto il contratto oggetto di proroga è stato stipulato nella vigenza prima del d.lgs. 163/2006 e dunque anche le proroghe soggiacciono alla precedente disciplina (cfr. Comunicato del Presidente dell'Anac dell'11 maggio 2016).

Ma anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 sia l'Autorità che la giurisprudenza ne avevano

individuato i limiti di applicabilità.

E' stato chiarito, in diverse occasioni, che la proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità ed eccezionalità, ed è uno strumento volto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro, in omaggio al principio di continuità dell'azione amministrativa, ed al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica (Comunicato del Presidente Anac del 4 novembre 2015; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151/2011).

L'Autorità ha inoltre evidenziato come la nuova gara debba essere già stata avviata al momento della proroga (Parere ex Avcp AG n. 33/2013) e come l'amministrazione non debba rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario (delibera Anac n. 423 del 15.5.2019).

Infatti, al di fuori dei casi strettamente previsti la proroga dei contratti pubblici si traduce in un'illegittima fattispecie di affidamento senza gara (delibera Anac n. 779/2018) ed in una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel previgente codice dei contratti al comma 1 dell'art. 2 (oggi art. 30 del d.lgs. 50/2016).

In coerenza con tale orientamento, l'Autorità, nella delibera 1200/2016 in risposta al quesito del Ministero dell'Interno, ha chiarito che la proroga tecnica è una soluzione di carattere eccezionale da adottare in caso di effettiva necessità di assicurare il servizio, in omaggio al principio di continuità dell'azione amministrativa. Ha quindi ritenuto che la proroga tecnica degli affidamenti dei servizi SPRAR in scadenza nel 2016 fosse legittima per il tempo necessario alla concessione del nuovo finanziamento ed all'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario, ove non dipendesse da causa imputabile alla stazione appaltante, bensì dalla nuova disciplina sui finanziamenti dettata dall'art. 4 del DM 10 agosto 2016. Tali principi sono stati ribaditi dalle Istruzioni operative del servizio Centrale n. 2/2017.

Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame la prima proroga tecnica al precedente gestore disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30 dicembre 2016, fino al 30 marzo 2017 appare coerente con il sopra citato orientamento dell'Autorità, tenuto conto che il Comune di Racalmuto è venuto a conoscenza dell'accoglimento della domanda di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno il 20 dicembre 2016.

Non risulta, tuttavia, che il Comune si sia prontamente attivato per l'espletamento della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo gestore.

Infatti, anche dopo il mese di marzo 2017 il Comune ha continuato a prorogare l'affidamento, sulla base dei medesimi presupposti, fino a settembre 2018 (delibera n. 42 del 31.3.2017) senza però aver posto in essere gli atti necessari all'espletamento della gara. Infatti la determina a contrarre è stata emanata soltanto il 6 dicembre 2017, un anno dopo l'ammissione al finanziamento.

Relativamente al periodo ottobre 2017- maggio 2019 il Comune ha sostenuto che le proroghe sarebbero state stabilite dalla delibera di Giunta n. 42/2017, che ha disposto la proroga fino al 30 settembre 2017 «e comunque fino all'aggiudicazione definitiva della gara».

Si ritiene, tuttavia, che tale generica dicitura, anche per quanto riguarda la durata della proroga, non sia sufficiente per formalizzare la proroga del servizio al precedente gestore.

3. La procedura di gara

Come già evidenziato, a seguito dell'emanazione, il 6 dicembre 2017, della determina a contrarre, il Comune ha approvato il bando di gara il 23 febbraio 2018, che è stato pubblicato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento il 7 marzo 2018.

Dal termine fissato per la presentazione delle offerte (10 aprile 2018) alla nomina della commissione di gara da parte del Libero Consorzio Comunale, avvenuta ad ottobre 2018, sono trascorsi altri sei mesi.

Il Comune di Racalmuto ha chiarito che espletate le operazioni di gara, che si sono concluse il 29 novembre 2018 con l'esclusione dei tre concorrenti, il Libero Consorzio ha trasmesso al Comune i verbali di gara ad aprile 2019. Dopo un periodo di assenza del dirigente per malattia, il Comune ha approvato i verbali di gara il 21 maggio 2019, prendendo atto che nessuno dei concorrenti era stato ammesso alla gara.

Il 23 maggio 2019 il Comune ha quindi disposto la proroga dell'affidamento all'Associazione Culturale, Acuarinto fino al 31 agosto 2019, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara (d.d. n. 408/2019). Per le stesse motivazioni ha disposto un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2019 sempre nelle more dell'espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario (d.d. 780/2019). In relazione a tali due ultimi atti di proroga, si rileva che al momento della loro adozione il Comune non aveva indetto una nuova procedura per l'individuazione dell'ente attuatore, oltre a quella già conclusa con l'approvazione degli atti il 21 maggio 2019.

Non risulta quindi che vi fossero i presupposti per la cd. proroga tecnica dell'affidamento, motivata dall'espletamento di una nuova procedura di gara, poiché tale gara non era stata avviata.

A riguardo il Comune, nelle controdeduzioni, ha rappresentato di non aver ritenuto opportuno l'avvio di una nuova gara, in quanto in quel periodo vi era incertezza sulla possibile sospensione per due anni del Codice dei contratti pubblici e sul riparto della gestione delle procedure di gara tra le centrali di committenza e le singole stazioni appaltanti.

Ha rappresentato, altresì, che un'eventuale bando pubblicato dopo il 31 agosto 2019 avrebbe sortito l'effetto di affidare i servizi solo per qualche mese, per cui, in luogo di una procedura di affidamento, il Comune ha ritenuto di disporre un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2019.

Si ritiene che tali giustificazioni non possano essere idonee a superare i profili di illegittimità delle reiterate proroghe tecniche disposte dal Comune di Racalmuto.

In base alle risultanze istruttorie emerge infatti che nella fattispecie in esame si è verificato quanto stigmatizzato dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015, per cui la proroga cd. tecnica non è più uno strumento di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario.

Ciò ha comportato che il Comune di Racalmuto, ammesso al finanziamento per la gestione del progetto SPRAR 2017/2019, ha affidato un servizio del valore stimato di oltre due milioni di euro al precedente gestore, in forma diretta, senza gara, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, enunciati nel previgente codice dei contratti al comma 1 dell'art. 2 (oggi art. 30 del d.lgs. 50/2016).

In base alle risultanze istruttorie e per quanto prima considerato, il Consiglio

DELIBERA

- l'illegittimità dell'affidamento, per il triennio 2017/2019, dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) mediante il reiterato utilizzo, da parte del Comune di Racalmuto, delle cd. proroghe tecniche al precedente gestore, in assenza dei relativi presupposti applicativi;
- l'utilizzo improprio delle proroghe ha fatto sì che l'intera gestione del progetto SPRAR 2017/2019, di valore sopra soglia comunitaria, sia stata affidata in forma diretta al precedente affidatario, in violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento e trasparenza, enunciati al comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 163/2006 oggi art. 30 del d.lgs. 50/2016;

- dà mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera al Comune di Racalmuto, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, all'Associazione Culturale Acuarinto ed all'Associazione Culturale Cometa;
- dà parimenti mandato all'Ufficio istruttore di inviare la presente delibera al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per le eventuali valutazioni di competenza.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 giugno 2020
Il Segretario *Rosetta Greco*